



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 33 del 27.11.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: L.R. N. 11 del 28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali” – Gestione associata delle funzioni – Primi adempimenti ed indicazioni attuative

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di novembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe		X
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico	X	
5	MINOGGI Daniele		X	12	GALLOTTI Attilio	X	
6	BADANI Mauro	X		13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in Legge n.135 del 07.08.2012;

Vista la L.R.n.11 in data 28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali”;

Preso atto:

- che con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli Enti Locali, recepisce ed applica le recenti disposizioni dettate dal D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in Legge n.135 del 07.08.2012 ed in particolare quelle norme sugli Enti Locali previste dall'art.19 il quale disciplina le “Funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato delle funzioni e servizi comunali” prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle “Unioni Montane di Comuni” (art.4) accanto allo strumento della “Convenzione” (art.5);
- che in particolare, il capo VII della L.R., artt. dal 12 al 18, norma la trasformazione delle Comunità Montane in “Unioni Montane di Comuni” sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure di aggregazione;

Sentita la relazione del Sindaco, ove in sintesi viene evidenziato che:

- la nuova Legge Regionale si basa su un principio cardine: è il Comune al centro del sistema ed è il Comune che deve poter decidere con chi gestire le sue funzioni e con quali strumenti;
- non sono state imposte scelte a tavolino e si dà agli Enti Locali, veri titolari delle funzioni, la possibilità di organizzare i servizi sulla base delle specifiche realtà territoriali e delle esigenze dei cittadini, rispettando la facoltà dei Sindaci di scegliere con chi gestire le funzioni e in quale modo;
- si dovranno gestire in forma associata tre delle funzioni fondamentali comunali elencate all'art.19 del D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in Legge n.135 del 07.08.2012 entro il 1° gennaio 2013 e tutte le altre entro il 1° gennaio 2014;
- la soglia demografica è stata abbassata a tremila abitanti per i Comuni montani e vengono posti sullo stesso piano gli strumenti di gestione associata, Unione e convenzione;
- la funzione socio assistenziale può essere gestita anche attraverso lo strumento del Consorzio tra Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.9 comma 1 bis del D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in Legge n.135 del 07.08.2012;
- sono i Comuni a proporre alla Regione la forma associativa e l'ambito territoriale prescelto;
- le Comunità Montane saranno sciolte ed al loro posto vi saranno le nuove forme aggregative su volontà dei Comuni aderenti riconoscendone la peculiarità montana;
- le funzioni legate alla montagna saranno riordinate e affidate ai Comuni che dovranno gestirle obbligatoriamente in forma associata. Il fondo montagna viene ampliato ed incrementato;

Ricordato che il Comune di Malesco con i restanti Comuni della Valle Vigizzo, Craveggia, Druogno, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette ha da sempre fatto parte di un' area territoriale omogenea rappresentata negli anni 70 dal Consiglio di Valle e successivamente dalla Comunità Montana Valle Vigizzo;

Riconosciuto che l'ambito territoriale dei predetti sette Comuni della Valle Vigizzo costituisce ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali perseguendo l'efficace, efficiente ed economico esercizio associato delle funzioni, dei servizi e dei compiti istituzionali comunali nonché anche propri della futura Unione Montana di Comuni;

Evidenziato che, pur essendo auspicabile che tutti e sette i Comuni della Valle Vigizzo si costituiscano in Unione Montana di Comuni, i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette sono concordi nel perseguire tale forma di aggregazione;

Atteso che ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.12 della Legge Regionale l'Assemblea dei 38 Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola dovrà esprimersi in merito all'ambito o ambiti territoriali ottimali di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di Comuni;

Il Sindaco propone quindi:

- di prendere atto della nuova Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012, che ha recepito appieno le istanze pervenute dal territorio piemontese soprattutto montano;
- di esprimere formalmente la volontà del Comune di Malesco di costituire una Unione Montana con i Comuni della Valle Vigizzo ed in particolare con i Comuni di Craveggia, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette i quali concordano nel perseguire tale forma aggregativa che rispecchia tutti i requisiti necessari previsti dalla nuova Legge Regionale n.11/2012, utilizzando eventualmente lo strumento della Convenzione nei casi in cui lo si ritenesse necessario o più consono alle esigenze dei Comuni;

Il Sindaco supporta la suddetta proposta con una serie di considerazioni:

- tutti i Comuni membri della costituenda Unione manterrebbero il proprio bilancio e la propria autonomia;
- i servizi associati potrebbero essere gestiti direttamente dall'Unione, con singole convenzioni tra i Comuni membri o con un sistema misto;

Udito l'intervento del Consigliere Cavalli il quale concorda sulla proposta che ritiene positiva e ribadisce che l'ambito territoriale omogeneo è la Valle Vigizzo e che l'unità territoriale della Valle Vigizzo che costituisce un dato storico deve essere mantenuta ed auspica che alla Unione Montana dei Comuni della Valle Vigizzo aderiscano tutti i Comuni della Valle;

Dato atto che sulla presente deliberazione non è prevista l'espressione di pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto mero atto di indirizzo;

Ultimata la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta illustrata con il seguente risultato: Presenti e votanti n. 11 Voti favorevoli n.11 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO DEL COMUNE DI MALESCO DELIBERA

1. Di prendere atto dei contenuti della Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012 e del D.L. n.95 del 06.07.2012 convertito in Legge n.135 del 07.08.2012;

2. Di esprimere formalmente, quale atto di indirizzo, la volontà del Comune di Malesco di costituire una Unione Montana con i Comuni della Valle Vigizzo ed in particolare con i Comuni di Craveggia, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette i quali concordano nel perseguire tale forma aggregativa, al fine di gestire in forma associata tutte le funzioni ed i servizi fondamentali che la normativa nazionale e regionale impone;

3. Di dare atto che con successivi provvedimenti verranno adottati gli atti necessari per la costituzione dell'Unione Montana e per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi in attuazione alla normativa nazionale e regionale;

4. A seguito di ulteriore votazione, di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 11.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 11.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 11.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella